

Inform@Mail n. 05 del 05 maggio 2023

In evidenza

FISCO: Novità del periodo Pag. 2

SCADENZARIO MAGGIO 2023 Pag. 4

ADEMPIMENTI

Detrazioni d'imposta per interventi edilizi: novità del dl n. 11/2023 "Blocca opzioni"
convertito nella l. N. 38/2023 Pag. 6

Aperture sul termine di annotazione degli acquisti in *reverse charge* Pag. 18

GUIDE OPERATIVE

Diritto camerale annuale: approvazione delle maggiorazioni - termini di versamento Pag. 23

Somme erogate a titolo di ristorno ai soci lavoratori - detassazione

Con la risposta a interpello 5.4.2023 n. 284, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato anche alle somme erogate a titolo di ristorno ai lavoratori a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, ma a condizione che:

- i ristorni siano conformi alle previsioni di cui all'art. 1 co. 182 - 190 della L. 208/2015;
- la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al DM 25.3.2016.

Per quanto riguarda i ristorni ai lavoratori di cooperativa quest'ultima:

- deve depositare il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni (in luogo del contratto collettivo di secondo livello) con le medesime modalità definite dall'art. 5 del DM 25.3.2016;
- deve far risultare la distribuzione dei ristorni dal modello di dichiarazione allegato al DM 25.3.2016, compilando la sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa. **Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.4.2023 n. 284**

Regime premiale ai fini isa

L' Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, confermando il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata in misura prevalente è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d'imposta interessato:

- non presentano il modello ISA;
- oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA.

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, l'accesso al regime premiale è possibile se:

- il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
- il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

Al raggiungimento dei punteggi ISA di seguito riepilogati, è possibile fruire:

- dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, IRPEF/IRES e IRAP e dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito IVA, con punteggio di 8 per il 2022, oppure di 8,5 come media semplice tra i punteggi del 2021 e del 2022;
- dell'esclusione della disciplina delle società non operative e dell'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d'imposta 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, con punteggio di 9 tanto per il 2022 quanto come media semplice tra 2021 e 2022;
- dell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, con punteggio di 8,5 per il 2022, oppure 9 come media semplice tra 2021 e 2022;

- dell'anticipazione di un anno dei termini di accertamento per il periodo d'imposta 2022 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, con punteggio di 8. **Prov. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005**

Rottamazione quater: l'istanza per aderire slitta al 30 giugno 2023

Slitta al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Pertanto, la proroga, che sarà ufficializzata con un'apposita norma, spostata in avanti anche i termini per i versamenti delle rate, la prima delle quali slitta al 31 ottobre 2023. Si avvicina la data ultima per aderire alla rottamazione dei ruoli prevista dalla Legge di Bilancio 2023. **Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 21 aprile 2023, n. 68**

Ricavi: approvato l'OIC 34

Il Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha definitivamente approvato il principio contabile n. 34 sui ricavi, che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione. Il nuovo principio contabile, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, prevede tra le novità: l'introduzione di tecniche contabili volte all'identificazione e valorizzazione delle "unità elementari di contabilizzazione" e la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi nel conto economico in base allo stato di avanzamento. **OIC, principio contabile n. 34**

Sostituzione di prodotti difettosi: quando non sono imponibili IVA

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che le sostituzioni di prodotti o di parti difettose degli stessi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, a condizione che le stesse siano effettuate in esecuzione di un'obbligazione contrattuale o di specifici adempimenti normativi e che non sussista un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita dei beni, già assoggettato ad imposta, è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione.

Sono irrilevanti, ai fini IVA, le operazioni di richiamo e sostituzione di beni difettosi, laddove:

- l'intervento avvenga in adempimento di specifici obblighi normativi che impongono al produttore di sostituire il prodotto, anche al di fuori della garanzia, "con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso";
- nel prezzo originario di vendita siano compresi "gli oneri e le spese inerenti alle spese di sostituzione per tali circostanze".

La distruzione dei beni difettosi può essere provata da una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio", qualora l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a 10.000,00 euro. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che detta soglia va calcolata "sulla base del prezzo di acquisto". Il limite, inoltre, va riferito "al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento", non essendo riferito ad un ammontare complessivo annuo. **Risposta a interpello 24.4.2023 n. 304**

SCADENZARIO MAGGIO 2023

Avvertenza - *Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.*

| ENTRO IL | CHI | CHE COSA | COME |
|-----------------------|--|--|--|
| 15 Lunedì | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, | <p>Trasmissione dati acquisti dall'estero in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. | <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16 Martedì | Soggetti IVA | <p>Emissione e registrazione delle fatture differite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione; • relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente. <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> | <p>La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p> |
| 16 Martedì | Soggetti IVA | <p>Liquidazione e versamento dell'Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggetti con periodicità mensile relativa al mese precedente con il codice tributo "6004" (aprile 2023). • per i soggetti con periodicità trimestrale relativa al I trimestre 2023 con il codice tributo "6031". | <p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della</p> |
| | Sostituti d'imposta | <p>Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.</p> | |

| | | | |
|---------------------|--|--|---|
| | Datori di lavoro | Contributi INPS. Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc. Versamento dei contributi relativi al mese precedente. | riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato. |
| 16 Martedì | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2023. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it). | |
| 25 Giovedì | Operatori intracomunitari con obbligo mensile | Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2023. | Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate. |
| 31 Mercoledì | Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche | Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2023. | Il pagamento viene eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi". Oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica. |
| | Soggetti IVA | Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA". | Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. |
| | Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi | Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente. | Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS. |
| | Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" | Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2023. | Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia |

ADEMPIMENTI

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI: NOVITÀ DEL DL N. 11/2023 “BLOCCA OPZIONI” CONVERTITO NELLA L. N. 38/2023

Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata, tra l'altro, esclusa la possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito o di c.d. “sconto sul corrispettivo”, ex art. 121 del DL 34/2020, dal 17.2.2023 (data di entrata in vigore del decreto). Numerose novità sono state introdotte in sede di conversione in legge del DL 11/2023, avvenuta con la L. 11.4.2023 n. 38, pubblicata sulla G.U. 11.4.2023 n. 85. Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023, mentre la legge di conversione, L. 38/2023, è entrata in vigore il 12.4.2023.

PROROGA DEL SUPERBONUS AL 110% PER GLI EDIFICI UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI AUTONOMI

L'art. 1 del DL 11/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende al 30.9.2023 (in luogo del 31.3.2023) il termine entro cui le persone fisiche, per poter beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 con aliquota del 110%, possono sostenere spese per gli interventi su:

- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari, situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo.

Rimane necessario, a tal fine, che alla data del 30.9.2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

REMISSIONE IN BONIS PER L'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO

L'art. 2-quinquies del DL 11/2023, inserito in sede di conversione in legge, riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, riferita alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, oltre il termine del 31.3.2023 (art. 3 co. 3-octies del DL 198/2022), avvalendosi dell'istituto della remissione *in bonis* di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, anche qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.3.2023. Ciò purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

Al contrario, dunque, in caso di cessione nei confronti di un cessionario diverso da uno dei “soggetti vigilati”, la comunicazione di opzione per la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020 può essere trasmessa dopo il 31.3.2023, avvalendosi dell'istituto della remissione *in bonis*, solo se il relativo contratto di cessione è stato concluso prima di tale data.

La remissione *in bonis*, di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, è una forma di ravvedimento che consente di evitare la decadenza da benefici di natura fiscale (o da regimi opzionali) che siano subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, nel caso in cui tale adempimento formale o comunicazione vengano eseguiti oltre il termine ordinariamente previsto. Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la facoltà di avvalersi della remissione *in bonis* anche per la trasmissione delle comunicazioni di opzione di cui all'art. 121 del DL 34/2020, qualora al contempo:

- il contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l'opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
- il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione (ciò, in particolare, se l'esercizio dell'opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione);
- non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;
- sia versata contestualmente la misura minima della sanzione di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97 (pari a 250,00 euro) tramite il modello F24 "Elementi identificativi" (ELIDE), riportando il codice tributo "8114" ed osservando le indicazioni di compilazione recate dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 58.

In presenza di tutti questi requisiti, è consentito l'invio della comunicazione d'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine "ordinario" di trasmissione della comunicazione d'opzione (quindi, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, entro il 30.11.2023 per i soggetti "solari").

ESCLUSIONI DAL BLOCCO DELLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO SUL CORRISPETTIVO

L'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha escluso, dal 17.2.2023, la facoltà di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

In sede di conversione in legge del DL 11/2023, sono stati ampliati i casi per i quali tale blocco non si applica. In particolare, è possibile, anche dopo il 17.2.2023, esercitare le predette opzioni, in relazione agli interventi:

- di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (bonus barriere 75% IRES/IRPEF), ex art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023;
- relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'art. 119 co. 8-ter primo periodo del DL 34/2020 (eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della Regione Marche (art. 2 co. 3-quater del DL 11/2023);
- effettuati da soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020, ossia da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, Odv e APS, che risultano costituiti al 17.2.2023 (art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023).

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 119 co. 9 lett. d-bis) del DL 34/2020 (ONLUS, Odv e APS), l'art. 2 co. 3-bis del DL 11/2023 precisa che, ai fini dell'esclusione dal blocco delle cessioni, oltre a dover risultare costituiti al 17.2.2023, occorre che i requisiti per l'applicazione del co. 10-bis del medesimo art. 119 al contempo:

- sussistano fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese;
- permangano fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione (salvo, in caso di detenzione a titolo di comodato d'uso dell'immobile oggetto degli interventi, la registrazione del contratto di comodato, che deve avvenire in data certa anteriore all'entrata in vigore del medesimo co. 10-bis, ossia ante 1.6.2021).

Si ricorda che il co. 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 richiede che al contempo:

- ONLUS, Odv e APS svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- tali enti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (in caso di comodato gratuito, il contratto va regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della disposizione);

- i membri di detti enti non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Come specificato dall'art. 2 co. 3-ter del DL 11/2023 convertito, tale ultimo requisito deve considerarsi soddisfatto, ai fini dell'applicazione del precedente co. 3-bis, qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che:

- i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica;
- ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

SOPPRESSIONE DELLE OPZIONI E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Oltre alle fattispecie di cui sopra, vengono previste ulteriori circostanze (individuate dai co. 2 e 3 dell'art. 2 del DL 11/2023, oggetto di modifica in sede di conversione in legge) per le quali non opera la soppressione delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 2 co. 1 del DL 11/2023. Con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la CILA di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. In sede di conversione del DL 11/2023 è stato aggiunto a tal proposito che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, tale disposizione si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 119 e 121 co. 2 del DL 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio che al contempo:
 - siano attuabili a mezzo di titoli semplificati;
 - alla data del 17.2.2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge;
 - concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

| AGEVOLAZIONI CON SUPERBONUS (ART. 119 DEL DL 34/2020) | CONDIZIONI PER OPTARE PER CESSIONE O SCONTO DAL 17.2.2023 (ART. 2 CO. 2 DEL DL 11/2023) |
|--|--|
| Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini | CILA presentata entro il 16.2.2023 |
| Interventi realizzati da condomini | <ul style="list-style-type: none"> • delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023; • CILA presentata entro il 16.2.2023. |
| Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici | Istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023. Interventi rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 119 e 121 co. 2 del DL 34/2020 effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana che: |

| AGEVOLAZIONI CON SUPERBONUS (ART. 119 DEL DL 34/2020) | CONDIZIONI PER OPTARE PER CESSIONE O SCONTO DAL 17.2.2023 (ART. 2 CO. 2 DEL DL 11/2023) |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • siano attuabili a mezzo di titoli semplificati; • alla data del 17.2.2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge; • concorrano al risparmio del consumo energetico ed all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti. |

INTERVENTI PER I QUALI SPETTANO DETRAZIONI DIVERSE DAL SUPERBONUS

Con riferimento agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus, l'art. 2 co. 3 del DL 11/2023 (oggetto di modifiche in sede di conversione in legge) prevede la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo anche a seguito dell'entrata in vigore del precedente co. 1 dell'art. 2 del DL 11/2023, se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi "in edilizia libera"), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se alla data del 17.2.2023 non erano ancora stati versati acconti, la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo va attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 445/2000;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle detrazioni:
 - IRPEF 50%, di cui all'art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. "bonus casa acquisti 50%");
 - IRPEF/IRES 75% o 85%, di cui all'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti");
 - IRPEF del 50%, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR, per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali.

| AGEVOLAZIONI DIVERSE DAL SUPERBONUS | CONDIZIONI PER OPTARE PER CESSIONE O SCONTO DAL 17.2.2023 (ART. 2 CO. 3 DEL DL 11/2023) |
|--|--|
| Generalità dei <i>bonus</i> "edilizi" (no superbonus) | <ul style="list-style-type: none"> • titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023; • se non è necessario presentare titolo abilitativo: entro il 16.2.2023 lavori iniziati oppure stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. |
| <i>Bonus</i> casa acquisti 50% (art. 16-bis co. 3 del TUIR) Sismabonus acquisti (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013) Acquisti di box auto pertinenziali (art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR) | Entro il 16.2.2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi |

UTILIZZO DEL SUPERBONUS IN 10 RATE ANNUALI

L'art. 2 co. 3-sexies del DL 11/2023 convertito ha inserito il co. 8-quinquies all'art. 119 del DL 34/2020, che consente al beneficiario, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per le quali

spetta il superbonus, di optare per la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti (invece che in 4).

Tale opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata al fatto che il contribuente:

- “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022;
- rinvii la fruizione della prima quota di detrazione (pari ad un decimo) nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023 (da presentare nel 2024).

UTILIZZO DEL CREDITO IN 10 RATE PER SUPERBONUS, BONUS BARRIERE E SISMABONUS

L’art. 2 co. 3-quinquies del DL 11/2023 convertito ha ampliato la possibilità, prevista dall’art. 9 co. 4 del DL 176/2022, di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 4 o 5 rate) i crediti d’imposta, relativi ad interventi agevolati con superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, non ancora utilizzati e derivanti dalle comunicazioni ex art. 121 del DL 34/2020 inviate entro il 31.10.2022. Tale facoltà viene estesa:

- oltre agli interventi superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, anche al “bonus barriere 75%”, ex art. 119-ter del DL 34/2020, ed al sismabonus, di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013;
- ai crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni inviate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 sono state fornite le disposizioni attuative per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Ambito applicativo

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 (punto 2.1) precisa che può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, purché:

- non utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97;
- derivante da comunicazioni inviate entro il 31.3.2023.

Tale ripartizione può dunque essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 inviate fino al 31.10.2022, in relazione agli interventi agevolati con superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate:
 - dall’1.11.2022 al 31.3.2023, relative ad interventi agevolati con superbonus;
 - fino al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con bonus barriere e sismabonus.

Le 10 rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta di ripartire la quota residua del credito in 10 rate annuali di pari importo è irrevocabile.

| SUPERBONUS (ART. 119 DEL DL 34/2020) | |
|--|--|
| Fruizione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi (art. 119 del DL 34/2020) | Spese sostenute negli anni 2020 e 2021: ripartizione in 5 rate |
| | Spese sostenute dal 2022: <ul style="list-style-type: none">• in generale, ripartizione in 4 rate;• facoltà di fruizione nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4 (art. 119 co. 8-quinquies del DL 34/2020). |

| | |
|--|---|
| <p>Opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo (art. 121 del DL 34/2020 e art. 9 co. 4 del DL 176/2022)</p> | <p>Spese sostenute negli anni 2020 e 2021: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate</p> |
| | <p>Spese sostenute dal 2022: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in 4 rate (per gli IACP ed enti equivalenti e cooperative la detrazione è ripartita in 4 quote annuali per le spese sostenute dall'1.7.2022).</p> |
| | <p>Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale del credito d'imposta in 10 rate per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 31.10.2022 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2022 e seguenti); • dall'1.11.2022 al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti). |

| BONUS BARRIERE 75% (ART. 119-TER DEL DL 34/2020) | |
|---|--|
| <p>Fruizione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi (art. 119-ter del DL 34/2020)</p> | <p>Spese sostenute dall'1.1.2022: ripartizione in 5 rate</p> |
| <p>Opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo (art. 121 del DL 34/2020 e art. 9 co. 4 del DL 176/2022 "Aiuti-quater")</p> | <p>Spese sostenute dal 2022: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate. Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta in 10 rate per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti).</p> |

| SISMABONUS (ART. 16 CO. DA 1-BIS A 1-SEPTIES DEL DL 63/2013) | |
|---|---|
| <p>Fruizione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi (art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013)</p> | <p>Spese sostenute dall'1.1.2017: ripartizione in 5 rate</p> |
| <p>Opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo (art. 121 del DL 34/2020 e art. 9 co. 4 del DL 176/2022 "Aiuti-quater")</p> | <p>Spese sostenute dal 2020: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario in 5 rate Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale del credito d'imposta in 10 rate per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti).</p> |

Modalità di fruizione in 10 rate del credito

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 (punti 2.3 e 2.4) stabilisce che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 rate annuali:

- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del DLgs. 241/97, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo ed impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);
- per la quota non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;
- non può essere ceduta ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartita.

Per procedere alla ripartizione in 10 anni, il titolare del credito d'imposta (fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o cessionario) comunica con modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate (prov. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123, punto 3):

- la tipologia di credito;
- la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni;
- il relativo importo di tale rata.

La comunicazione:

- può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti da comunicazioni di opzioni trasmesse entro il 31.3.2023);
- è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata;
- va trasmessa tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti":
 - dal 2.5.2023, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti;
 - dal 3.7.2023, anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un cessionario titolare della rata riferita al 2023 di un credito d'imposta, relativo all'opzione esercitata per superbonus (per spese sostenute nel 2022 e comunicazione trasmessa entro il 31.3.2023), di importo pari a 10.000,00 euro.

Il cessionario prevede di non avere sufficiente capienza per utilizzare interamente la rata in compensazione entro il 31.12.2023.

Tale contribuente potrà, alternativamente:

- stimare la quota della rata riferita al 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno (si ipotizzi 6.000,00 euro) e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (4.000,00 euro nel caso ipotizzato). Tale importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali (di 400,00 euro ciascuna), utilizzabili dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033, non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 il contribuente avrà altri crediti residui non compensabili, potrà presentare un'ulteriore comunicazione all'Agenzia delle Entrate per ripartirli nei successivi 10 anni;
- attendere la fine del 2023 per conoscere precisamente l'ammontare dei crediti residui non compensabili, e comunicare all'Agenzia delle Entrate di ripartirli nei successivi 10 anni.

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In sede di conversione in legge del DL 11/2023 sono state inserite le norme di interpretazione autentica (con efficacia, dunque, retroattiva) di seguito elencate.

L'art. 2-bis del DL 11/2023 convertito prevede una norma di interpretazione autentica riferita:

- all'art. 1 co. 894 della L. 197/2022, ossia alla disciplina transitoria per le spese sostenute nel 2023 che possono continuare a beneficiare del superbonus nella misura del 110% (in luogo del 90%);
- all'art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023, relativa alla disciplina transitoria che, in presenza di date circostanze, consente di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo anche dopo il 17.2.2023 (in deroga all'art. 2 co. 1 del medesimo DL 11/2023).

Con riferimento a tali disposizioni, l'art. 2-bis del DL 11/2023 precisa che:

- la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dalle predette disposizioni;
- con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

L'art. 2-ter lett. a) del DL 11/2023 convertito precisa che il co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020 deve interpretarsi nel senso che la liquidazione dei lavori in base ai SAL per gli interventi diversi dal superbonus costituisce una facoltà e non un obbligo.

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, il co. 1-bis dell'art. 121 aggiunge che, ai fini dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo (in altre parole, il credito fiscale è cedibile in un massimo di tre blocchi, ossia due stati di avanzamento lavori ed un saldo);
- ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Dunque, alla luce dell'art. 2-ter lett. a) del DL 11/2023, e richiamando i precedenti chiarimenti ministeriali (risposta del MEF all'interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7.7.2021 n. 5-06307) e dell'Agenzia delle Entrate (circ. 29.11.2021 n. 16):

- per le spese relative ad interventi diversi da quelli che beneficiano del superbonus, l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 resta subordinato al solo presupposto del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata;
- per le spese relative ad interventi che beneficiano del superbonus, l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 è invece subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell'avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (in quanto ultimati, oppure ricompresi nella liquidazione di uno dei due SAL con percentuale di completamento almeno pari al 30%) nella finestra temporale agevolata.

L'art. 2-ter lett. b) del DL 11/2023 convertito stabilisce che gli artt. 119 co. 15 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020 si interpretano nel senso che, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, non è obbligatorio che tali spese siano ricomprese nel computo metrico e nell'asseverazione di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati.

L'art. 2-ter lett. c) del DL 11/2023 convertito riconosce la facoltà di depositare oltre i termini ordinari l'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico (c.d. Allegato B) ex DM 58/2017 avvalendosi della remissione in bonis di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

Tale obbligo di asseverazione (da predisporre ad opera di professionisti incaricati della progettazione strutturale, prima dell'inizio dei lavori) riguarda:

- le detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico che comportano il passaggio ad una o più classe di rischio sismico inferiore (previste dai co. 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del DL 63/2013), nonché le detrazioni di cui al co. 1-septies (c.d. "sismabonus acquisti");
- gli interventi di riduzione del rischio sismico agevolato con superbonus, ex art. 119 co. 4 del DL 34/2020, a prescindere dal fatto che questi permettano di ottenere il passaggio a classi di rischio sismico inferiore.

Tale asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente del Comune, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori (art. 3 co. 3 del DM 58/2017).

In caso di presentazione tardiva dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico di cui all'allegato B del DM 58/2017, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la non spettanza della detrazione (cfr., da ultimo, circ. 25.7.2022 n. 28, p. 55).

Con l'art. 2-ter lett. c) del DL 11/2023 convertito viene espressamente riconosciuta la possibilità di depositare oltre i termini ordinari l'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico, avvalendosi della remissione in bonis.

Presupposti e termini per la remissione in bonis

Per potersi avvalere della remissione in bonis, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, il contribuente deve:

- avere i requisiti sostanziali previsti dalle norme agevolative di riferimento;
- effettuare la comunicazione, o comunque eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (250,00 euro), senza possibilità di compensazione con eventuali crediti, né di beneficiare delle riduzioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1.6.2018 n. 42).

Viene inoltre richiesto che:

- la violazione relativa alla fruizione del beneficio (o del regime opzionale) in assenza dell'adempimento formale previsto non sia stata già constatata;
- e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Con riferimento alla "prima dichiarazione utile" entro cui deve essere presentata l'asseverazione di riduzione del rischio sismico, l'art. 2-ter lett. c) del DL 11/2023 convertito stabilisce che tale termine va interpretato nel senso che:

- la "prima dichiarazione utile" è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione;
- fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.

L'art. 2-ter lett. d) del DL 11/2023 convertito ha introdotto alcune precisazioni in riferimento all'obbligo per le imprese appaltatrici di possedere la certificazione SOA. Ulteriori chiarimenti in merito sono stati resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2023 n. 10.

L'art. 2-ter lett. d) del DL 11/2023 convertito stabilisce che l'art. 10-bis del DL 21/2022 si interpreta nel senso che:

- per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente certificazione SOA, oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di detta qualificazione, risulti soddisfatta entro l'1.1.2023;
- il limite di 516.000,00 euro (al netto dell'IVA), sopra il quale sorge l'obbligo di certificazione SOA, va calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto ed a ciascun contratto di subappalto (ne consegue che nell'ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, i requisiti SOA di cui all'art. 10-bis del DL 21/2022 devono essere rispettati dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000,00 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici, ma solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000,00 euro; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10/2023);

• detto obbligo, essendo riferito alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, non si applica con riguardo alle detrazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari. La circ. Agenzia delle Entrate 10/2023 precisa, inoltre, che l'art. 10-bis del DL 21/2022 deve interpretarsi nel senso che i requisiti SOA richiesti riguardano sia la fruizione della detrazione sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 (superbonus) o elencati all'art. 121 del DL 34/2020. La circ. Agenzia delle Entrate 10/2023, reca inoltre alcuni chiarimenti, riassunti nella tabella che segue, sull'ambito di delimitazione temporale della necessità di certificazione SOA, al fine del riconoscimento delle detrazioni edilizie interessate dall'art. 10-bis del DL 21/2022.

| DATA DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI | CERTIFICAZIONE SOA EX ART. 10-BIS DEL DL 21/2022 |
|---|---|
| Lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e contratti di appalto o subappalto stipulati <i>ante</i> 21.5.2022 (con data certa) | Certificazione SOA non necessaria (né per le spese sostenute fino al 31.12.2022, né per le spese sostenute successivamente, incluse quelle a decorrere dall'1.7.2023). |
| Contratti di appalto o subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022 | Spese sostenute fino al 31.12.2022: certificazione SOA non necessaria. Spese sostenute dall'1.1.2023 al 30.6.2023: entro l'1.1.2023 occorre: <ul style="list-style-type: none"> • certificazione SOA acquisita; • oppure un contratto per il rilascio della certificazione SOA (nel caso in cui le imprese non ottengano la certificazione SOA, le agevolazioni spettano comunque per le spese sostenute fino al 30.6.2023). Spese sostenute dall'1.7.2023: necessaria certificazione SOA acquisita. |
| Contratti di appalto o subappalto stipulati dall'1.1.2023 al 30.6.2023 | Spese sostenute dall'1.1.2023 al 30.6.2023: al momento della sottoscrizione del contratto occorre: <ul style="list-style-type: none"> • certificazione SOA acquisita; • oppure un contratto per il rilascio della certificazione SOA (nel caso in cui le imprese non ottengano la certificazione SOA, le agevolazioni spettano comunque per le spese sostenute fino al 30.6.2023). Spese sostenute dall'1.7.2023: necessaria certificazione SOA acquisita. |
| Contratti di appalto o subappalto stipulati dall'1.7.2023 | Spese sostenute dall'1.7.2023: occorre possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto. |

L'art. 2-quater del DL 11/2023 convertito precisa che l'art. 17 co. 1 primo periodo del DLgs. 241/97 si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista (mediante il modello F24) può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, tra cui quelli derivanti dalle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.

Con tale disposizione, dunque, viene esplicitato che l'art. 17 co. 1 primo periodo del DLgs. 241/97 consente, tra l'altro, di utilizzare i crediti d'imposta per pagare, mediante compensazione, i debiti contributivi.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL CESSIONARIO

Se viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero, nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020):

- dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante;
- degli interessi ex art. 20 del DPR 602/73;
- delle sanzioni di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97.

Il successivo co. 6 dell'art. 121 del DL 34/2020 prevede che, a tale responsabilità del beneficiario, si aggiunga la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o dei cessionari, se questi hanno concorso alla violazione con dolo o colpa grave. Tali soggetti rispondono pertanto per:

- le sanzioni previste in ipotesi di concorso di persone ex art. 9 del DLgs. 472/97 (secondo cui "Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta");
- la responsabilità solidale per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Ai fini della delimitazione della responsabilità del fornitore e dei cessionari dei crediti relativi alle detrazioni edilizie, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 ha precisato i concetti di "dolo" e "colpa grave", rilevando che:

- il "dolo" ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, e, ciononostante, procede all'accettazione ed all'utilizzo in compensazione dello stesso tramite il modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la "colpa grave" ricorre quando il cessionario abbia ommesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta.

Ferme le ipotesi di dolo ed il divieto di acquisto di cui all'art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020 per i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, il co. 6-bis dell'art. 121 del DL 34/2020 (introdotto dall'art. 1 del DL 11/2023), prevede l'esclusione del concorso nella violazione che determina la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o dei cessionari, se il cessionario dimostra di:

- aver acquisito il credito d'imposta;
- e di essere in possesso della documentazione, elencata dalla disposizione, relativa agli interventi per i quali si è esercitata l'opzione.

L'elenco della documentazione rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità solidale del cessionario, oggetto di integrazioni in sede di conversione in legge del DL 11/2023, richiede:

- titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
- visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
- nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli "trainanti" che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020, ove dovuta, documentazione prevista

dall'art. 6 co. 1 lett. a) e c) del DM 6.8.2020 "Requisiti" (nel caso di interventi di efficienza energetica);

- visto di conformità rilasciato sull'opzione che ha "generato" il credito d'imposta;
- attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007; nel caso in cui detto soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 231/2007, è necessario possedere un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela rilasciata da una società di revisione all'uopo incaricata;
- nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM 6.8.2020 n. 329 che ha modificato il DM 28.2.2017 n. 58;
- contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.

L'art. 121 co. 6-ter del DL 34/2020 (introdotto dall'art. 1 del DL 11/2023, ed oggetto di modifiche in sede di conversione in legge) dispone l'esclusione della responsabilità solidale anche per i cessionari che al contempo:

- acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata;
- si facciano rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al co. 6-bis (sopra elencata).

In tali casi, per l'esclusione della responsabilità il cessionario può semplicemente produrre un'attestazione del possesso, da parte del cedente, della documentazione richiesta (senza dover invece produrre tutta la documentazione).

A norma del co. 6-quater dell'art. 121 del DL 34/2020 (inserito dall'art. 1 del DL 11/2023), il mancato possesso della documentazione sopra elencata non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Grava sull'ente impositore l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Il co. 6-quater dell'art. 121 del DL 34/2020 fa espressamente salva la previsione dell'art. 14 co. 1-bis.1 del DL 50/2022, secondo cui la limitazione della responsabilità del fornitore e dei cessionari ai casi di concorso nella violazione attuato con dolo o colpa grave opera esclusivamente per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.

Con riferimento ai crediti relativi a detrazioni edilizie diverse dal superbonus, e per gli interventi per i quali non è obbligatorio il rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, si rinvia a quanto disposto dal co. 1-bis.2 dell'art. 14 del DL 50/2022 ed ai chiarimenti di cui alla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33.

APERTURE SUL TERMINE DI ANNOTAZIONE DEGLI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE

Secondo l'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge si rende applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.

È noto che le tempistiche per gestire gli acquisti in reverse charge in modalità elettronica sono purtroppo operativamente inadeguate, tanto più per le contabilità affidate in outsourcing.

A complicare il tutto, gli inevitabili ritardi da Esterometro; in detti casi è opportuno ricercare impostazioni maggiormente difendibili ovvero - per dirla in breve - gestire su carta gli adempimenti Iva coordinando le date per far apparire comunque tempestivi, se non l'Esterometro, quantomeno detti adempimenti Iva. A rendere un po' meno improbabile detto sforzo, quantomeno per i soggetti trimestrali, la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate lo scorso 23 gennaio in occasione del 6° Forum Commercialisti, in cui ha trovato conferma un'apprezzabile interpretazione secondo cui i termini del comma 3-bis dell'articolo 7 D.P.R. 542/1999, che consentono a detti soggetti di effettuare l'annotazione nel registro vendite entro la fine del mese successivo al trimestre, sono applicabili anche per l'annotazione degli acquisti in reverse charge (posta a debito in particolare).

Questa precisazione rafforza le considerazioni già formulate su queste pagine circa gli accorgimenti percorribili grazie anche alle interpretazioni della circolare AdE 26/E/2022 in materia di nuovo Esterometro.

Gli acquisti interni in reverse charge

Per gli acquisti interni in reverse le problematiche dei ritardi sono un po' meno avvertite semplicemente perché, per il momento, non c'è alcun obbligo comunicativo verso l'Agenzia delle entrate. Come conferma, infatti, anche l'ultima versione - la 1.8 del 30.09.2022 - della "Guida alla compilazione delle fatture elettronica e dell'Esterometro" il contribuente "alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa". Nel compilare il TD16 in questione, istruzioni e specifiche tecniche chiedono di indicare nel campo 2.1.1.3 <data>, "la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore" nonché l'indicazione "nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'Id Sdl attribuito alla stessa a SDI, quanto disponibile". E poiché sulla data di consegna della fattura elettronica - essendo nota al Sdl - non si "bleffa", va da sé che è tutt'altro che opportuno che l'operatore invii i flussi TD16 tardivamente ovvero oltre il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura. L'AdE è infatti potenzialmente in grado di intercettare tutti i ritardi in questione; ritardi che sarebbero pesantemente sanzionabili ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs 471/1997 ovvero - quanto va bene - con una sanzione pecuniaria da euro 500 a 20.000.

Non essendo possibile escludere che in futuro l'Agenzia non riservi anche per i flussi in analisi (e per quelli a seguire) la medesima dovizia con cui ha recentemente dispensato inviti di compliance per corrispettivi telematici e fatture attive emesse/trasmesse in ritardo (Provvedimento AdE n. 61196 dello scorso 3 marzo) diventa spassionatamente consigliabile ripiegare per una gestione analogica del reverse evitando l'invio di file tardivi. L'operatore dovrà essere ovviamente cosciente, che, per questi XML non trasmessi, dovrà sorvolare sul beneficio della conservazione sostitutiva a norma e conservare su carta la fattura stampata e opportunamente integrata.

Gli acquisti da non residenti e l'Esterometro

Per gli acquisti dai non residenti le difficoltà sono sicuramente amplificate dall'obbligo della comunicazione Esterometro che, da luglio 2022, va onorata a flusso continuo (attraverso il TD17, TD18, TD19 e TD28) entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione (fornitore extra UE) o all'arrivo della fattura (di forniture UE con eventuale TD20, ex articolo 46 comma 5, nel caso di mancato arrivo).

Che fare, quindi, nel caso di ritardi nella gestione dell'acquisto da non residente? La circolare 26/E/2022 ha già offerto, ai fini Iva, delle "ancore di salvataggio" laddove, nella sostanza, ha precisato che:

- non è obbligatorio assolvere gli adempimenti Iva (integrazione delle fatture UE e autofatture dagli extra UE) mediante la procedura di trasmissione dell'XML (TD17, TD18 e TD19 a seconda dei casi), "ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo comunicativo dell'Esterometro";
- la trasmissione dati (XML) delle operazioni passive "avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento" (cioè 2 euro; massimo 400 mensili) rimanendo però "autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione"; in tal senso viene anche ribadito che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza "in linea generale" anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo "rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero";
- rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti (quando tempestivo e coerente nel contenuto) può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'Esterometro e che per gli acquisti da extra UE è confermato che l'invio del file XML può avere (ma non è un obbligo) effetto "sostitutivo" costituendo ad ogni effetto l'autofattura articolo 17, comma 2.

È fuori dubbio, quindi, che laddove l'adempimento Iva risulti tempestivo dai documenti analogici e dai registri, l'invio degli XML tardivi potrà essere giustificato come mera violazione di Esterometro e sanzionabile al più con 2 euro (max 400 mensili) e non anche con la ben più pesante, già citata, sanzione dell'articolo 6, comma 9-bis.

Termini di annotazione degli acquisti in reverse charge nel registro vendite

Veniamo quindi alla precisazione AdE fornita in occasione del citato 6° Forum commercialisti in cui, alla precisa domanda se per la posta a debito degli acquisti in reverse charge gli operatori trimestrali per opzione (articolo 7, comma 1, D.P.R. 542/1999), in luogo degli ordinari termini dell'articolo 23 (15 del mese successivo, n.d.r.), possano adottare ai fini dell'annotazione i più ampi termini previsti dall'articolo 7, comma 3-bis, D.P.R. 542/1999, l'Agenzia ha dato risposta affermativa.

Detta disposizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2021, dispone che i trimestrali per opzione "possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni".

Nella riposa l'Agenzia ha precisato di ritenere applicabile detto termine "laddove il cessionario/committente di un'operazione cd. interna da assoggettare a tale meccanismo abbia esercitato la richiamata opzione" (cioè quella per la liquidazione trimestrale) e che "la medesima facoltà è consentita anche con riferimento alle operazioni in reverse charge cd esterno, considerato che l'imposta ad esse relativa viene liquidata ugualmente su base trimestrale". È ammessa quindi la possibilità di annotare tutti questi acquisti in reverse (tanto interni quanto internazionali) l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ferma restando (si noti) la (retro)imputazione al mese di effettuazione (leggasi più precisamente

“effettuazione” per le autofatture su acquisti da fornitori extra UE e mese di arrivo della fattura nel caso della tecnica dell’integrazione su fatture nazionali e di forniture comunitarie, nda).

Termine annotazione nel registro acquisti degli acquisti in reverse

E per la posta acquisti? Il tema non è stato affrontato nella citata risposta ma non è un problema, giacché:

- è chiaro che l’articolo 25 non impone termini rigidi per l’annotazione ma si limita a “pretendere” che il contribuente annoti fatture di acquisto e bollette “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta ...” ovvero, estremizzando, gli acquisti possono essere tutti annotati entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento purché siano imputati a detto trimestre (anche l’ultimo giorno se vogliamo);
- è fuori dubbio, dal 2013, che i suddetti termini per l’annotazione ex articolo 25 sono validi anche per gli acquisti in reverse charge essendo state eliminate le previsioni che, nelle specifiche disposizioni (ad esempio l’articolo 17 comma 5), richiama invece l’annotazione anche nel registro acquisti entro il mese di arrivo/integrazione della fattura.

Il nodo data documento in reverse

Alla luce delle considerazioni espresse nel precedente contributo, giova a questo punto evidenziare che la data (campo 2.1.1.3) dell’XML (ma le stesse considerazioni possiamo usarle per l’ipotesi dell’integrazione o dell’autofattura analogica), va compilata (in tal senso guida AdE, cit.):

- con data arrivo della fattura (o comunque nel mese di arrivo) per forniture interna (IT) così come comunitarie (UE);
- con data del momento di effettuazione, nel caso di autofatture per acquisti da fornitore extra UE (diverse dalle importazioni si intende).

In tal ultimo caso, a giudizio di chi scrive, può essere accettabile anche una data successiva all’effettuazione, purché entro il termine previsto per l’emissione (12 giorni in caso di fatturazione immediata ovvero il 15 del mese successivo quando ci sono le condizioni per la differita), e purché siano considerate tre cose:

- che laddove la data dell’autofattura non coincida con il giorno di effettuazione è comunque necessario riportare nel documento (da qualche parte) detta informazione poiché richiesta dalla lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 21;
- che l’annotazione (almeno la posta a debito) va comunque imputata al mese di effettuazione;
- che laddove la data indicata nell’XML trasmesso scavalchi il mese (e il trimestre) l’AdE sbaglierà le precompilate LiPe (ma non è questo il peggiore dei mali, nda).

Un esempio per capire meglio

| Liquidazione | Termine Autofattura | Termine invio Esterometro | Termine annotazione vendite | Termine annotazione acquisti |
|--------------|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| Trimestrale | 13/05 con data 1° maggio | TD19 con effetto sostitutivo entro il 13 maggio; oppure TD19 il 15/06 se fa seguito ad autofattura analogica entro il 13/05 | 31/07 con imputazione a maggio | E sufficiente entro il 20/08 con imputazione a giugno per detrarre subito l’Iva |
| Mensile | Come sopra | Come sopra | 15/06 con imputazione a maggio | Stesso delle vendite se voglio detrarre subito l’Iva e non generare saldo a debito |

Come si può osservare, nei fatti, il contribuente trimestrale, con un'attenta gestione, può riuscire a gestire gli acquisti in reverse, nel nostro esempio relativi al II trimestre, fino al 20 di agosto, con l'accortezza che il documento analogico figurati emesso non oltre il 13 maggio (meglio con data 01/05) e, ferma restando l'imputazione a maggio, risulti annotato al più tardi entro il 31 luglio (data che può utilmente comparire nel registro). Fermo restando che l'invio del TD19 entro il termine del 15 giugno rappresenta adempimento tempestivo, quello successivo rappresenterà esclusivamente una violazione da Esterometro.

Protocolli e registro acquisti

Ricordiamo innanzitutto che il D.L. 119/2018 ha eliminato (riscrivendo l'articolo 25 D.P.R. 633/1972) l'obbligo di protocollare gli acquisti in ordine di arrivo. La cosa trova conferma anche nella circolare AdE 14/E/2019, laddove viene tuttavia precisato che "va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l'ulteriore obbligo dettato dall'articolo 25 del decreto IVA, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relativa a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni". Non risulta, per inciso, che l'articolo 25 richiami letteralmente - se non per un implicito rinvio al criterio dell'ordinata contabilità - detta numerazione in "ordine progressivo alle registrazione", ma la cosa comunque poco nuoce perché di questo si arrangiano i software.

Protocolli e il registro vendite

Nel registro articolo 23 che la norma richiama, invece, l'annotazione delle fatture emesse "nell'ordine della loro numerazione" con indicazione, fra le altre, del "numero progressivo e la data di emissione" (e lo stesso discorso vale per previsione della norma stessa per l'autofattura 17 comma 2 e, per altri rinvii, per le fatture passive integrate). La compresenza (peraltro facilmente e opportunamente risolvibile attraverso l'adozione di registri sezionali) di fatture attive (contestuali, immediate o differite con la relativa diversa tempistica per il termine ultimo di emissione/trasmissione) e di acquisti in reverse (autofatture e documenti integrati) potrebbe comportare che un documento con numero successivo riporti una data antecedente a quella di altro documento con numero precedente. Si tratta di un aspetto "fisiologico" e non necessariamente di un problema (se non per l'effetto dei blocchi di alcuni software che riscontrando un'apparente anomalia non dovessero - impropriamente - consentire una forzatura) laddove semplicemente si osservi:

- che la data del documento, secondo l'impostazione data dall'Agenzia (vedi retro), non è la data di emissione/trasmissione della fattura (o del documento in reverse), ma la data di rilevanza, ai fini Iva, dell'operazione;
- che, alla luce del mutato quadro tecnico-normativo, "la data riportata nel campo "data" della sezione "dati Generali" del file della fattura elettronica - coerente con l'effettuazione dell'operazione, l'esigibilità dell'imposta e la relativa liquidazione - è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse" di cui all'articolo 23 (si confronti la già citata circolare 14/E); non viene chiesta, quindi, anche la "data di emissione" - ovvero di effettiva trasmissione - della fattura o del documento applicativo del reverse;
- può essere liberamente riportata, invece, la data registrazione nel registro ovvero un'informazione che, laddove tempestiva nei termini retro evidenziati, unita ad un documento analogico (che risulti anch'esso tempestivo nei termini di emissione/integrazione), fa prova del fatto che gli eventuali XML tardivi rappresentano, come detto, solo violazione da esterometro.

Il numero del documento e i registri sezionali

Va evidenziato, infine, che la già citata Guida dell'AdE consiglia l'adozione di una "numerazione progressiva ad hoc" (campo 2.1.1.4 <Numero>) per tutte le classi documentali degli XML (dal

TD16 al TD20 così come il TD28). Per adottare numerazioni progressive per classi documentali diverse è necessario aggiungere un suffisso (ad esempio 1/RC1, 2/RC1 ...; 1/RC2, 2/RC2 ...; piuttosto che 1/TD16, 2/TD16 ...; 1/DT17... o altri criteri razionali).

Per consolidata prassi è altresì fuori dubbio che il contribuente può adottare uno o più registri sezionali in base alle (purché coerenti) esigenze aziendali (ex *plurimis* C.M. 21/11/1972 n. 27/533432; circolare AdE 14/E/2019). Ancorché non obbligatorio va da sé, a giudizio di chi scrive, che la simmetria fra la numerazione dei suddetti documenti e il protocollo di annotazione nei registri sezionali può semplificare la gestione e la ricerca dei documenti.

In tal senso, indipendentemente dall'applicazione del reverse in modalità elettronica o analogica, l'approccio minimo consigliabile è quello di gestire separatamente le numerazioni dei documenti, con altrettanti sezionali, come per i casi 2 e 3 seguenti:

- acquisti interni (altri) e importazioni (utilizzabile anche per TD28 acquisti cartacei ivati da San Marino);
- acquisti interni in reverse charge (TD16 ed estrazione depositi TD22 e TD23);
- acquisti da non residenti in reverse charge (TD17, TD18 e TD19);
- acquisti con detrazione in dichiarazione annuale Iva (retro-imputati ad anno esigibilità e possesso fattura; circolare AdE 1/E/2018).

A seconda della quantità di documenti di provenienza estera potrebbe essere valutata, per il terzo caso, anche una suddivisione per tipologia di classe documentale e/o territorialità del fornitore in modo da aumentare i margini di manovra nel caso di documenti sopraggiunti in ritardo. La massima esplosione potrebbe essere, ad esempio, la seguente:

3/a - Acquisti di servizi r.c. da prestatori UE (TD17);

3/b - Acquisti di servizi r.c. da prestatori extra UE (TD17);

3/c - Acquisti intracomunitari di beni in r.c. (TD18);

3/d - Altri acquisti r.c. da fornitori UE (TD19);

3/e - Altri acquisti r.c. da fornitori extra UE (TD19).

Infine - a seconda della soluzione offerta dai software - ogni singolo registro in reverse potrà essere unico (con doppia valenza vendite/acquisti) piuttosto che replicato per l'annotazione della posta a debito e per la posta a credito.

GUIDE OPERATIVE

DIRITTO CAMERALE ANNUALE: TERMINI DI VERSAMENTO

Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l'impresa è iscritta. Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro. Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.